



Presidente

Omissis

Fasc. Anac n. 1388/2024

Oggetto: *Omissis* – Quesito in merito all'art.14 del d.lgs. 33/2013.
(prot. ANAC n. *omissis* del 5 marzo 2024) – *Riscontro*.

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto un parere in merito agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.14 del d.lgs. 33/2013 per i titolari del disciolto Consiglio – si rappresenta quanto segue.

L'Autorità ha avuto modo già di chiarire che le Camere di commercio sono tenute all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto rientranti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co 2, del d.lgs. 165/2001 e il Presidente, il Consiglio e la Giunta sono da considerarsi titolari di poteri di indirizzo generale, con riferimento all'organizzazione e all'attività delle Camere di commercio (sul punto, delibera ANAC n. 1310/2016 - delibera ANAC n. 241/2017 e relative allegato 1).

Ne consegue che i citati soggetti, quali titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, sono tenuti all'applicazione degli obblighi di cui all'art. 14, co. 1, dalla lettera da a) ad f) del d.lgs. 33/2013.

In particolare, il comma 1 del citato articolo elenca i dati e le informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 della l. n. 441 del 1982.

Nello specifico, per quanto concerne l'art 14, comma 1, lettera f), l'interessato sarà obbligato a rendere le dichiarazioni e le attestazioni riguardanti la propria situazione patrimoniale e reddituale nonché quelle del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi acconsentano. Sarà onere del titolare dell'incarico dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Nel caso in cui il titolare in questione dichiari il mancato consenso alla pubblicazione di dette attestazioni/dichiarazioni sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti. La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili.

In via generale, si rammenta che le amministrazioni, con riguardo ai titolari di incarichi tenuti ad osservare le misure di trasparenza dell'art. 14, pubblicano i dati indicati al co. 1, entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico (art. 14, co. 2), ivi incluse le dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto



termine, e, annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della stessa dichiarazione (art. 14, co. 2 e art. 3, l. 441/1982).

Il comma 1-bis estende l'obbligo di pubblicazione appena descritto, ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, salvo che gli incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito. Tenuto conto – come chiarito dall'istante – che con determinazione commissariale n. *omissis* del *omissis* sono state fissate le misure dei compensi annui spettanti agli organi di amministrazione della *omissis* con decorrenza dal 1° gennaio 2023, si ritiene totalmente applicabile la pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f) ai citati consiglieri.

Per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione ex art. 14 a seguito di cessazione della carica, si rappresenta che l'Autorità ha fornito indicazioni specifiche, anche con riferimento alle modalità con cui procedere alle stesse - con la delibera n. 241/2017, recante "*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016*". In particolare, viene chiarito che:

- ✓ a seguito della cessazione dell'incarico, le amministrazioni sono tenute a mantenere la pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico e decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili mediante istanza di accesso civico generalizzato;
- ✓ per quanto concerne i dati di cui alla lettera f) andrà pubblicata la dichiarazione della variazione patrimoniale e l'ultima dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione. Ciò significa che entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare l'ultima dichiarazione reddituale e una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (si rinvia per i dettagli alle Linee guida di cui alla delibera 241/2017). Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell'art. 14, co. 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell'interessato nel corso dell'incarico (art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato dall'art. 14, co. 1, lett. f);
- ✓ il soggetto cessato sarà tenuto a trasmettere all'amministrazione anche copia della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di cessazione, se quest'ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2021 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2020, da presentarsi nel 2021, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2021 da presentarsi nel 2022). Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell'anno, (es. febbraio 2021), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2020, da presentarsi nel 2021;
- ✓ l'obbligo di pubblicare le dichiarazioni reddituali può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi. Tale modalità semplificata risulta coerente con l'art. 9 della l. 441/1982 che si riferisce a tale quadro riepilogativo ai fini della conoscibilità dei dati reddituali.

Alla luce delle indicazioni fornite dall'Autorità in merito agli obblighi di pubblicazione, con riferimento ai Consiglieri cessati dall'incarico, la *omissis* sarà pertanto tenuta a pubblicare tutti i dati di cui all'art. 14, co. 1, dalla lettera a) a d) del d.lgs. 33/2013, mentre con riferimento alla lettera f), ciascun soggetto cessato dovrà depositare all'ente, ai fini della pubblicazione, soltanto la dichiarazione di variazione patrimoniale relativa all'anno di cessazione e copia dell'ultima dichiarazione relativa ai redditi 2022 (o quadro riepilogativo della stessa) in quanto la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell'anno (marzo 2023).



In conclusione, successivamente alla cessazione dell'incarico i Consiglieri sono tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 14, comma 2, d.lgs. 33/2013 e rimangono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall'art 47 del decreto 33, per omessa comunicazione delle informazioni e dati di cui al citato articolo.

Per completezza si ricorda che l'art. 47 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14. Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, co. 1) e anche nei confronti dei responsabili della pubblicazione qualora venga omessa la pubblicazione dei dati di cui al co. 1-ter dell'art. 14 (art. 47, co. 1-bis). In particolare, l'art. 47, co. 1, nel rinviare all'art. 14, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Tale sanzione è irrogata nei confronti dei soggetti tenuti a osservare le misure di trasparenza dell'art. 14, anche alla luce delle indicazioni fornite nelle presenti Linee guida, qualora responsabili della mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni.

L'inadempimento sanzionato riguarda la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, *«concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica»* (art. 47, co. 1).

Nel caso di violazione degli obblighi sanzionati ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013 si rinvia, per gli aspetti procedurali, al *«Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97»* adottato dall'Autorità in data 16.11.2016 quale soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 47, co. 3.

In via generale, infatti, si rammenta che:

I nominativi dei soggetti che si sono resi responsabili della mancata attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, siano essi Amministrazioni o titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dirigenti, possono distinguersi fra:

- a) casi di mancata attuazione dell'art. 14 attribuibili all'inosservanza dell'Amministrazione;
- b) casi di mancata attuazione dell'art. 14 attribuibili all'inosservanza dei titolari di incarichi politici o di governo e amministrazione o dirigenti.

Nel caso a) sono pubblicati i testi integrali dei provvedimenti - di ordine e di constatazione - che l'Autorità ha adottato nei confronti delle Amministrazioni, che con la loro condotta omissiva hanno determinato la mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14.

Nel caso b), è pubblicato l'elenco dei titolari di incarichi politici o di governo e amministrazione o dirigenti ex art. 14, commi 1 e 1bis, del d.lgs. 33/2013, per i quali si è concluso con sanzione, ridotta o definitiva, il procedimento sanzionatorio per violazione di cui all'art. 47, co. 1, del d.lgs. 33/2013 a seguito della *"mancata consegna delle dichiarazioni reddituali e/o patrimoniali"*. Il nominativo è cancellato dall'elenco alla scadenza del termine di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione, salvo intervenuta consegna della documentazione comunicata all'Autorità.

Detto elenco serve a dare attuazione al disposto di cui all'art. 45, co. 4, del d.lgs. 33/2013 ove è previsto che *"L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione"*.

Alla luce di quanto sopraesposto:

- tenuto conto che il Consiglio della *omissis* è stato sciolto con decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. *omissis* del *omissis*, l'ente sarà tenuto a pubblicare per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico dei Consiglieri i dati di cui all'art. 14, co. 1, dalla lettera a) alla lettera e) del d.lgs. n. 33/2013, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale riferita l'anno di cessazione depositata da ciascun Consigliere (anno 2023) e copia dell'ultima dichiarazione relativa ai



redditi 2022 (o quadro riepilogativo della stessa), in quanto la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell'anno (marzo 2023);

- decorsi i tre anni dalla cessazione, i dati e i documenti di cui al citato articolo 14 andranno rimossi dal sito e saranno accessibili soltanto mediante istanza di accesso civico;
- tutti i Consiglieri cessati dalla carica risultano passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie specificatamente previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati sopra citati ex art. 14 del medesimo decreto, concernenti la dichiarazione di variazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento della cessazione e la dichiarazione dei redditi da depositare, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 10 aprile 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente